Codice A1604C
D.D. 19 ottobre 2026, n. 755
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo denominato 102bis e dei due pozzi esistenti denominati 101 - codice univoco TO-P-02907 e 102 - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel Comune di Borgaro torinese (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 602 del 14/09/2012.

ATTO DD 755/A1604C/2026 DEL 19/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo denominato 102bis e dei due pozzi esistenti denominati 101 - codice univoco TO-P-02907 e 102 - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel Comune di Borgaro torinese (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 602 del 14/09/2012.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 10/2/2026 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 6/2/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Stefano Tuberga - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del nuovo pozzo denominato *102bis* e dei due pozzi esistenti denominati *101* - codice univoco TO-P-02907 e *102* - codice univoco TO-P-02908 che costituiscono il campo-pozzi Via Santa Cristina, ubicato nel Comune di Borgaro torinese (TO) e la richiesta di contestuale annullamento della determinazione n. 602 del 14/9/2012, dal momento che la nuova area di salvaguardia proposta si sovrappone totalmente a quella dei pozzi *101* e *102*, approvata con la determinazione di cui sopra e agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 2/4/2026, ha evidenziato che la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmessa, pur risultando completa e correttamente identificata la classe di gestione agronomica dei terreni interessati, è stata firmata esclusivamente dal geologo incaricato dal proponente, richiedendo che la stessa venga altresì firmata da un professionista competente alla redazione di relazioni agronomiche.
In riferimento all'istanza in oggetto, con la medesima nota si è fatto presente al proponente che, ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento

amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, in data 19/2/2026 e che, in attesa della documentazione richiesta, il procedimento di definizione dell'area di salvaguardia rimane sospeso; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore A16.04C, verificata la conformità della documentazione, provvederà a riavviare lo stesso e ad adottare il relativo provvedimento.

Il proponente - S.M.A.T. S.p.A. - con nota in data 10/9/2026, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, dichiarando di averla condivisa con l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"* e con il Comune di Borgaro torinese, facendo pervenire quanto richiesto.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.
I tre pozzi sono situati in Via Santa Cristina, nel Comune di Borgaro torinese, all'interno del mappale n. 418 (ex 347) del foglio n. 4, ad una quota media di circa 252 metri s.l.m. dal piano-campagna.
Da un punto di vista geologico e geomorfologico il Comune di Borgaro si sviluppa prevalentemente nel settore distale del conoide di natura fluviale della Stura di Lanzo, costituito da depositi terrazzati formati prevalentemente da ghiaie con ciottoli in matrice sabbiosa, i più recenti dei quali si rilevano in corrispondenza degli alvei attuali dei torrenti Stura e Ceronda. I depositi fluviali più antichi, relativi al periodo Olocene inferiore-Pleistocene superiore, sono caratterizzati da prevalenti ghiaie sabbiose; a profondità maggiori sono presenti depositi costituiti da alternanze tipiche di sedimenti ghiaioso sabbiosi e argillosi di ambiente di transizione lacustre-deltizio, noto come complesso "Villafranchiano".

La realizzazione del nuovo pozzo *102bis* rientra nel progetto di potenziamento del campo-pozzi e verrà utilizzato in affiancamento ai due pozzi esistenti *101* e *102*, così da far fronte alle aumentate richieste dell'utenza dell'acquedotto servito.
I due pozzi *101* e *102*, realizzati nel 1963 in un'area a destinazione agricola, non risultavano conformi ai disposti normativi vigenti e, pertanto, sono stati ricondizionati nell'agosto 2011, contestualmente allo studio idrogeologico finalizzato all'approvazione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 (determinazione n. 602 del 14/9/2012). Gli interventi eseguiti hanno previsto la cementazione dell'intercapedine e la sigillatura del tratto filtrante più prossimo al piano-campagna di entrambi i pozzi mediante iniezione di miscela cementizia e bentonite; in tal modo l'alimentazione dei pozzi da parte dell'acquifero superficiale per mezzo dei filtri superiori è stata inibita, così come è stata impedita la comunicazione tra i due diversi sistemi acquiferi, superficiale e profondo. Attualmente, pertanto, i due pozzi risultano così completati:

- pozzo *101* - profondo 90 metri, filtra tra -32,8 e -37,8 metri e tra -51 e -53 metri, con una portata massima di esercizio pari a 20 l/s;
- pozzo *102* - profondo 50 metri, filtra tra -41 e -50 metri, con una portata massima di esercizio pari a 10 l/s.

Il pozzo *102bis* - perforato nel 2024 e profondo 180 metri, filtra tra -48 e -54 metri, tra -90 e -96 metri, tra -102 e -108 metri, tra -114 e -120 metri e tra -144 e -150 metri, per una lunghezza complessiva pari a 30 metri e può prelevare una portata massima istantanea pari a 30 l/s e media di 20 l/s, per complessivi 630.720 metri cubi annui. Il dreno è costituito da ghiaietto vagliato e lavato siliceo posizionato da 37 metri di profondità fino a fondo foro; l'isolamento è invece stato effettuato tramite boiacca cementizia tra 0 e -32 metri dal piano-campagna e con argilla e bentonite nell'intervallo di profondità tra -32 e -37 metri. Il pozzo è inoltre dotato di un tubo piezometrico da due pollici per effettuare le misure piezometriche tramite l'introduzione di un sondino.
Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-

11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che in corrispondenza dei pozzi in esame la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 220 metri s.l.m., ovvero a circa 32 metri di profondità dal piano-campagna.
I tre pozzi risultano pertanto a norma, dal momento che filtrano esclusivamente il sistema acquifero profondo.

La ricostruzione dell'assetto idrogeologico dell'area del campo-pozzi di Via Santa Cristina è stata effettuata analizzando le stratigrafie dei tre pozzi. I complessi idrogeologici interessati dalle perforazioni risultano essere il complesso superficiale, costituito da depositi fluviali e fluvio-glaciali, dal complesso Villafranchiano, rappresentato da un'alternanza di depositi ghiaioso-sabbiosi e orizzonti limoso-argillosi e dalla sequenza di età pliocenica, contraddistinta da depositi prevalentemente limoso-argillosi con locali livelli sabbiosi con fossili marini.
Nel mese di aprile 2024, in fase di perforazione del nuovo pozzo *102bis*, è stato misurato un livello piezometrico della falda freatica superficiale di circa 249,5 metri s.l.m., coerente con quelli rilevati nel marzo 2001 in corrispondenza dei pozzi *101* (248,5 metri s.l.m.) e *102* (250 metri s.l.m.); la soggiacenza locale della falda superficiale risulta quindi essere dell'ordine di 2-2,5 metri dal piano-campagna. In fase di ricondizionamento dei pozzi *101* e *102*, il livello piezometrico era stato misurato, per entrambi i pozzi, ad una profondità di circa 4 metri dal piano-campagna. La direzione media del deflusso idrico della falda freatica risulta essere da Nord-Nord-Ovest a Sud-Sud-Est, pressoché parallela all'andamento locale del torrente Stura di Lanzo, che risulta essere in stretta connessione con la stessa. Il gradiente idraulico è di circa lo 0,9%.
I dati piezometrici relativi all'acquifero profondo sono stati invece determinati analizzando le risultanze degli interventi di ricondizionamento eseguiti sui pozzi *101* e *102* e dalle osservazioni effettuate nel nuovo pozzo *102bis*. Le misure hanno fornito valori di quota piezometrica rispettivamente di 245,5 metri s.l.m. (*101*) e di 246,05 metri s.l.m. (*102*); tenendo conto della quota del piano-campagna in corrispondenza dei due pozzi, la soggiacenza risulta essere di circa 6 metri, mentre quella rilevata nel nuovo pozzo *102bis* risulta invece essere pari a circa 12 metri. Tale difformità potrebbe essere connessa all'interferenza dovuta all'intercettazione del complesso pliocenico da parte del nuovo pozzo, non avvenuta nel caso dei pozzi *101* e *102*, meno profondi. Il gradiente idraulico locale della falda profonda è di circa lo 0,3%.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo captato sono stati presi in considerazione i dati relativi a una prova a gradini di portata (pari a 10 l/s, 20 l/s, 30 l/s e 40 l/s), a una prova a portata costante (30 l/s) e a un test in risalita effettuate in data 25-26-27/6/2024 sul nuovo pozzo *102bis*.
I parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) e la ricostruzione della superficie piezometrica (direzione e gradiente di deflusso sotterraneo) sono stati utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo, adottando i valori maggiormente cautelativi tra quelli utilizzati nello studio idrogeologico del 2011 finalizzato all'approvazione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 dei pozzi *101* e *102* e quelli ottenuti per il nuovo pozzo *102bis*.
La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il codice di calcolo a soluzione analitica WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio estraibili dai tre pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 19 l/s dal pozzo *101*, a 8 l/s dal pozzo *102* e a 30 l/s dal nuovo pozzo *102bis* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato, valutato mediante un confronto dei risultati ottenuti dall'applicazione delle metodologie di

calcolo G.O.D (Foster, 1987) e CNR - GNDCI (1988).
In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai pozzi, l'area di salvaguardia è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 e delimitata, in via cautelativa, orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristrette e allargate calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata si sovrappone totalmente a quella approvata per i pozzi *101* e *102* - che viene contestualmente annullata con il presente provvedimento - e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo; tali zone ricadono completamente all'interno dell'area recintata di pertinenza del campo-pozzi, di forma poligonale, che comprende le zone di rispetto ristrette e gran parte della zona di rispetto allargata, il cui accesso è soggetto a restrizioni e a sorveglianza e che ha un'estensione di 79.732 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta pozzo *101*, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 10.379 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta pozzi *102* e *102bis*, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 13.558 metri quadrati;

le zone di rispetto ristrette individuate sono completamente contenute all'interno dell'area recintata di proprietà del gestore;

- zona di rispetto allargata, unica per tutti e tre i pozzi, di forma bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie complessiva di 61.137 metri quadrati; una grande parte di tale zona è contenuta all'interno dell'area recintata di proprietà del gestore.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *"Tavola 2 – AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI VIA SANTA CRISTINA, ELENCO PARTICELLE CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000"*, estratta conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Stefano Tuberga - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristrette e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.
L'area di salvaguardia individuata non prevede interferenze con altri centri di potenziale pericolo, ad eccezione di un tratto di sede stradale - Via Santa Cristina e relativa pista ciclabile - dotata di un fossetto laterale che favorisce il drenaggio delle acque meteoriche; tuttavia, dati i volumi di traffico molto ridotti, l'esigua porzione interessata dalla zona di rispetto allargata (circa 180 metri lineari) e la bassa vulnerabilità dell'acquifero profondo captato, non si ritiene necessario prevedere ulteriori interventi di messa sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, con nota in data 24/7/2025, ha trasmesso al Comune di Borgaro torinese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo *102bis* e dei due pozzi esistenti *101* - codice univoco TO-

P-02907 e *102* - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel medesimo Comune di Borgaro torinese e gestiti dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Borgaro torinese (TO), interessato dall'area di salvaguardia, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla nuova definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23/9/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia individuata, ad eccezione di aree a destinazione agricola, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e di un tratto di sede stradale, Via Santa Cristina e relativa pista ciclabile.
Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'area recintata di pertinenza del campo-pozzi dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area;
- all'interno della zona di rispetto allargata è consentito realizzare nuova viabilità a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere le acque di dilavamento ed eventuali sversamenti accidentali, facendo in ogni caso riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006;
- all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la realizzazione di opere viarie, fatta eccezione per le piste ciclabili o per la viabilità agro-silvo-pastorale interpoderale o comunale;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo o la stabulazione di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta nell'area di salvaguardia il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 del medesimo articolo vieta specificamente lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nelle zone di rispetto ristrette.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 4/12/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevati nel pozzo *101* a scopo di monitoraggio negli anni 2012-2016-2024 e che è stata riscontrata esclusivamente una *Non conformità* chimica legata al parametro *Nichel* nell'anno 2012, mentre relativamente ai campionamenti effettuati presso la rete acquedottistica comunale, come previsto dalle vigenti normative, non sono state riscontrate *Non conformità* chimiche e microbiologiche.

Nell'area di salvaguardia sono presenti terreni agricoli destinati, prevalentemente, all'arboricoltura

da legno. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata - corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. agr. Dario Grua - comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che contiene le conclusioni dello studio pedologico dell'areale interessato e indica che i terreni delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 3 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una bassa vulnerabilità intrinseca dei sistemi acquiferi profondi captati e da una bassa capacità protettiva del suolo e, conseguentemente, presentano una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una moderata limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, in data 19/2/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii. e che la stessa proposta si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 602 del 14/09/2012 per i pozzi *101* e *102* adiacenti che, pertanto, viene contestualmente annullata con il presente provvedimento.

Valutato al tempo stesso che la nuova area di salvaguardia si sovrappone a quella dei pozzi *101* e *102* adiacenti, approvata con la determinazione n. 602 del 14/09/2012, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e, pertanto, si ritiene possibile l'annullamento del provvedimento, contestualmente all'approvazione del presente atto di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo *102bis* e dei pozzi esistenti *101* e *102*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'area recintata di pertinenza del campo-pozzi dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- prima che le acque prelevate dal nuovo pozzo *102bis* vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'ASL competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di Via Santa Cristina e relativa pista ciclabile che ricade all'interno della zona di rispetto

allargata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 602 del 14/09/2012, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale era stata approvata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - l'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *101* e *102* e ritenuto di annullarla in quanto, come già descritto, l'area di salvaguardia approvata con tale provvedimento viene ora a trovarsi inclusa, per la realizzazione del nuovo pozzo denominato *102bis*, in un'unica e più estesa area di salvaguardia che si approva con il presente atto.

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 24/7/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Borgaro torinese (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo *102bis* e dei due pozzi esistenti *101* - codice univoco TO-P-02907 e *102* - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel medesimo Comune di Borgaro torinese e gestiti dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 23/9/2025 - prot. n. 00082671;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 4/12/2025 - prot. n. 131388;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"* n. n. 21, in data 6/2/2026, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 10/2/2026 - prot. n. 0000429/2026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 2/4/2026 - prot. n. 51696/2026, di richiesta di delucidazioni in merito alla documentazione precedentemente trasmessa, in particolare sulla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve risultare firmata da un professionista competente alla redazione di relazioni agronomiche;

vista la nota di S.M.A.T. S.p.A., in data 10/9/2026 - prot. n. 88086, di trasmissione della documentazione richiesta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336

dell'1/8/2008;

- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

a. Di annullare con il presente atto, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 602 del 14/09/2012 recante *"Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Santa Cristina n. 101 - codice univoco TO-P-02907 - e n. 102 - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel Comune di Borgaro Torinese (TO)"*, alla quale è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elaborato *"Tavola: 1 – Comune di Borgaro Torinese (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi P101 e P102 (mappa catastale) - Settembre 2011 – scala 1:2.000"*, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.
b. L'area di salvaguardia del nuovo pozzo denominato *102bis* e dei due pozzi esistenti denominati *101* - codice univoco TO-P-02907 e *102* - codice univoco TO-P-02908, ubicati nel Comune di Borgaro torinese (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria *"Tavola 2 – AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI VIA SANTA CRISTINA, ELENCO PARTICELLE CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000"*, estratta conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Stefano Tuberga - e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale area si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 602 del 14/09/2012 per i pozzi *101* e *102* adiacenti - la quale viene ricompresa all'interno della stessa area - e che, pertanto, viene contestualmente annullata con il presente provvedimento.
c. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 19 l/s dal pozzo *101*, a 8 l/s dal pozzo *102* e a 30 l/s dal nuovo pozzo *102bis* - portate massime di esercizio estraibili dai tre pozzi derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

d) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenuto conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e

dei prodotti fitosanitari che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici impiegati dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).
In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zone di rispetto è consentito l'impiego di prodotti ammessi in agricoltura biologica. L'utilizzo di altri prodotti fitosanitari è ammesso solo in conformità alle norme di produzione integrata vigenti.
Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

e. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso nell'area recintata di pertinenza del campo-pozzi dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- ottenere dall'ASL competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate dal nuovo pozzo *102bis* prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA – Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Borgaro torinese, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione

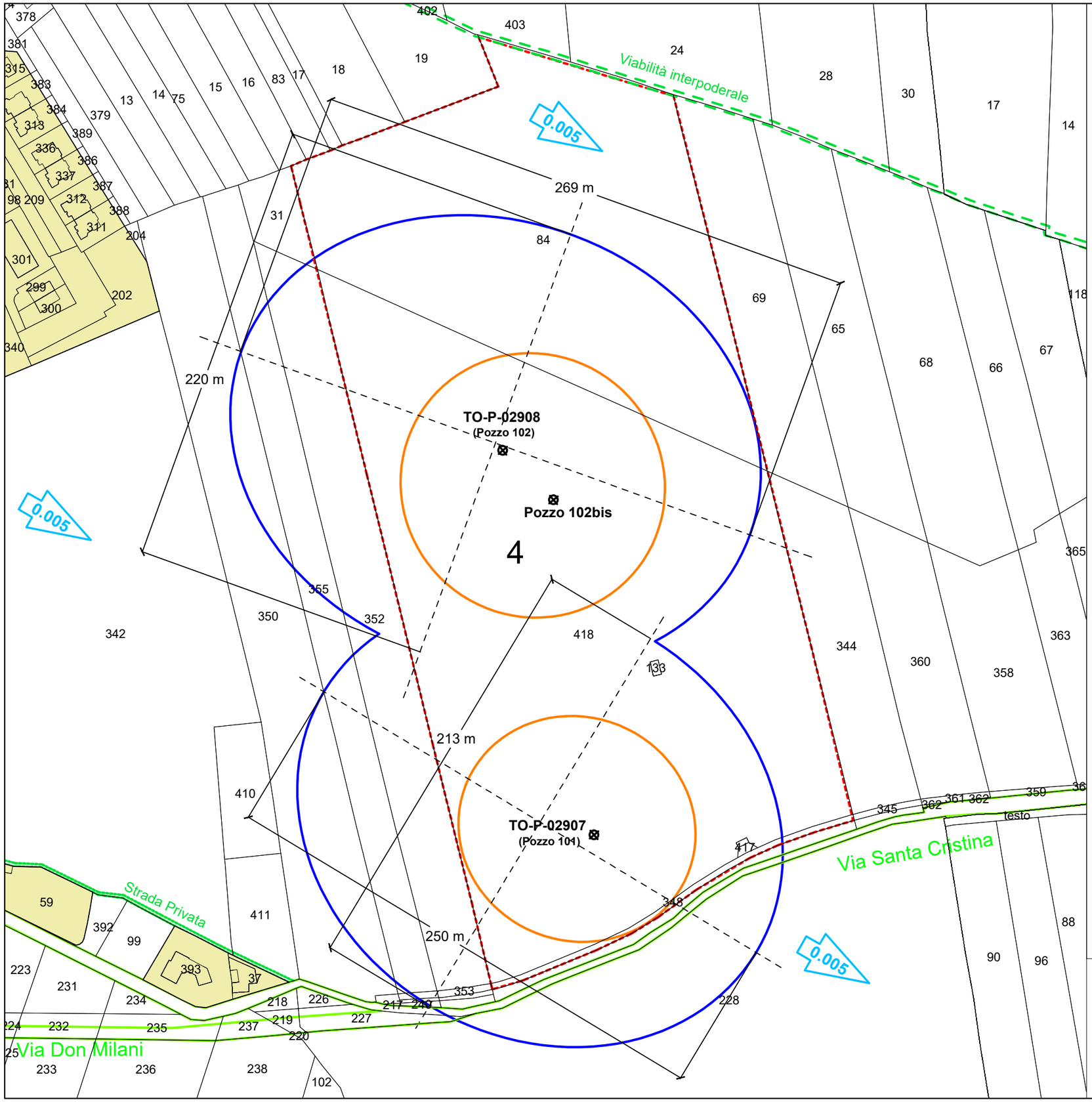
dell’area di salvaguardia;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di Via Santa Cristina e relativa pista ciclabile che ricade all’interno della zona di rispetto allargata procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all’interno dell’area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI VIA SANTA CRISTINA, ELENCO PARTICELLE CATASTALI E DESTINAZIONE URBANISTICA

Zona di Tutela Assoluta (79732 m²):
Foglio 4: 84, 133, 348-parte,417, 418 (Area per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale).

Zona di Rispetto Ristretta 60 gg. (pozzi 102, 102bis: 13558 m²; pozzo 101: 10379 m²)
Foglio 4: 84-parte, 348-parte, 418-parte (Area per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale).

Zona di Rispetto Allargata 180 gg. (61137 m²)
Foglio 4: 84-parte, 133, 417, 418-parte (Area per attrezzature e servizi tecnologici di interesse urbano e territoriale).
Foglio 4: 31-parte, 228-parte, 230, 240-parte, 350-parte, 352-parte, 353, 354, 355-parte, 356-parte, 357-parte (Area agricola produttiva).

CENTRI DI POTENZIALE PERICOLO

Area a prevalente destinazione residenziale, presenza di collettori fognari.

Viabilità comunale (Via Santa Cristina, Via Don Milani).

Viabilità secondaria ed interpoderale.

Direzione di deflusso sotterraneo e relativo gradiente idraulico

Tavola 2

Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia
Scala: 1:2.000